

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2059 del 29/04/2019
Oggetto	: D.LGS. N° 152/06 <i>ì</i> TITOLO V (BONIFICA SITI CONTAMINATI) - DITTA SPRAY DRY S.p.A. STABILIMENTO UBICATO A SASSUOLO (MO), VIA EMILIA ROMAGNA, 15 - ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA E MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2104 del 23/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove APRILE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



OGGETTO: D.LGS. N° 152/06 – TITOLO V (BONIFICA SITI CONTAMINATI) - DITTA SPRAY DRY S.p.A. STABILIMENTO UBICATO A SASSUOLO (MO), VIA EMILIA ROMAGNA, 15 - ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA E MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA

richiamata la L.R. N° 13 del 30.07.2015 avente per oggetto “ Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”(A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

richiamato il D.Lgs. n° 152/06 ed in particolare l'art. 242 “ procedure operative ed amministrative “ in materia di bonifica di siti contaminati;

premesso che:

Il sito si trova nel distretto ceramico del Modenese, nel Comune di Sassuolo.

A seguito di accertamenti ambientali condotti nel 2015, è emersa la presenza di una pregressa cava colmata con residui di natura argillosa frammisti in distribuzione caotico casuale a residui della produzione ceramica (fanghi, smalti e rottami ceramici cotti e crudi) contenenti metalli pesanti, in particolare piombo e zinco, le cui evidenze chimiche mostrano superamenti degli standard previsti dal Decreto 152/06 (Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06) per le aree ad uso commerciale/industriale (concentrazioni soglia di contaminazione).

Le concentrazioni di contaminanti rilevate si attestano intorno a qualche migliaia di mg/kg per il Piombo riscontrate a profondità variabili fino a circa 2 metri da p.c., raggiungendo il valore massimo di 6,500 in S19; fa eccezione un dato puntuale in S34, in cui gli esiti analitici dell'impresa hanno rilevato una concentrazione di 26,000 mg/kg alla profondità di 7,20 m.; l'anomalia era di entità talmente piccola da non aver consentito ad ARPA un campionamento in contraddittorio.

In base ai dati piezometrici la soggiacenza della falda è risultata attestarsi a una profondità variabile fra 12,77 m. da p.c. in PZ4 e 13,99 m. da p.c. in PZ 1, con direzione del flusso di falda da Sud Ovest verso Nord Est. I risultati analitici hanno dato superamenti delle CSC per il parametro Boro nel piezometro PZ 1.

richiamata la Determina Dirigenziale n.188 del 31/03/2015 che raccoglieva, in premessa, le valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 17/03/2015 traducendole in obblighi per l'impresa nella parte dispositiva, che si riporta di seguito per comodità di lettura:

"... 1. di approvare il documento " Caratterizzazione Ambientale – Stabilimento Spray Dry" trasmesso dalla ditta in data 19/01/2015 e assunto agli atti con prot. 4518 - F. 146/2015, equiparandolo a un Piano di Caratterizzazione, impostato secondo i criteri elencati all'Allegato 2 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006, correttamente redatto, e la caratterizzazione eseguita in ottemperanza ad esso

con la seguente prescrizione:

eseguire un monitoraggio, almeno annuale, con frequenza trimestrale, per la verifica dell'andamento piezometrico e della concentrazione di Boro nel tempo nella falda sottostante il sito. Le date delle previste attività di indagine di cui ai punti precedenti (monitoraggio delle acque di falda), dovranno essere comunicate ad ARPA Area Sud - Distretto Maranello – Pavullo, anche a mezzo fax, con un anticipo minimo di sette (7) giorni lavorativi.

2. omissis

3. omissis

4. omissis "

richiamato il successivo Atto Dirigenziale (prot. 35390 del 01/04/2015) in cui la Provincia, in merito al proseguo del procedimento, prescriveva *" alla ditta Spray Dry S.p.A. con sede in via Emilia Ovest, 53/A 42048 Rubiera (RE) di presentare, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del presente atto, l'Analisi di Rischio Sito Specifica con esito favorevole, oppure, qualora gli esiti della procedura dell'Analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori dei Contaminanti Soglia di Rischio (CSR), il Progetto di Bonifica."*;

preso atto che la ditta ha trasmesso l'elaborato richiesto, ovvero l'Analisi di Rischio sito specifica, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 111556 del 30/12/2015;

preso atto che, dopo varie vicissitudini, tra cui il passaggio di alcune competenze in ambito ambientale dalle Provincie all'ARPAE dell'Emilia Romagna (anche mediante convenzione), è stata convocata in data 17/04/2019 la Conferenza di Servizi per la valutazione di tale documento;

tenuto conto dei contenuti dell'elaborato del proponente, che vengono di seguito riassunti:

in merito alla contaminazione della falda, poiché l'unico parametro che presenta superamenti è il Boro, con valori di concentrazione analoghi a quelli che si ritrovano in tutto il comparto ceramico – e maggiori a monte piuttosto che a valle del sito - essendo tale elemento il più solubile dei componenti e sempre presente negli impasti ceramici, la ditta ha ritenuto di non prendere in considerazione, nell'elaborazione dell'AdR, sorgenti poste all'interno dell'acquifero sottostante il sito;

l'elaborazione eseguita dalla ditta, tenuto conto della destinazione d'uso industriale del sito, restituisce un rischio igienico sanitario accettabile per quanto riguarda la matrice suolo e sottosuolo e un rischio ambientale (dovuto al persorso di lisciviazione) accettabile per quanto riguarda la matrice falda; pertanto la ditta, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 non sarebbe tenuta a proporre progetto di bonifica né di altri interventi;

per l'elaborazione dell'AdR la ditta ha utilizzato il software Risk-net, versione 2.0 e la banca dati ISS-INAIL 2015 – ovvero gli strumenti più aggiornati alla data di trasmissione del proprio elaborato;

tenuto conto dei pareri espressi in sede di Conferenza da parte degli Enti convocati, ed in particolare della disamina e delle rielaborazioni effettuate dai Servizi Tecnici di ARPAE introducendo parametri cautelativi e aggiornati, i cui esiti sono stati esposti e condivisi dalla Conferenza (in particolare AUSL si è espressa favorevolmente rispetto alla valutazione del rischio igienico – sanitario) e le cui conclusioni si riportano di seguito:

l'elaborazione condotta da ARPAE ST, **nell'ipotesi in cui non si consideri la pavimentazione di copertura esistente**, ha portato ai seguenti risultati:

- **per quanto riguarda il rischio sanitario:**

1. **la presenza di rischio diretto per i lavoratori da esposizione al Piombo da suolo superficiale**, in quanto gli ossidi/silicati di piombo sono localizzati anche in quota superficiale (entro il primo metro da p.c.) per cui vi può essere contatto diretto con i bersagli umani;
2. **l'assenza di rischio indiretto dal suolo profondo per i lavoratori in quanto** gli ossidi/silicati dei contaminanti individuati (Piombo, Zinco, Boro) non sono soggetti a diffusione per volatilizzazione, pertanto non possono raggiungere indirettamente i bersagli umani posti in superficie.

Il rischio sanitario diretto è più elevato nel dato Arpae (CSR 595 mg/kg) rispetto al proponente (CSR 6320 mg/kg), in quanto le recenti modifiche alla banca dati ISS-INAIL 2018 hanno attribuito, da parte dell'Agenzia IARC, la classificazione nel gruppo 2A dei composti inorganici del piombo. In ragione di ciò al fine di risolvere la condizione di rischio nelle SS1 e SS2 la pavimentazione costituisce un elemento necessario.

- **per quanto riguarda il rischio ambientale:**

3. **la presenza di rischio di lisciviazione in falda del contaminante Piombo da suolo profondo per SS2, SP3 e SP4;**

Per risolvere la condizione di rischio di lisciviazione occorre quindi introdurre una pavimentazione a vari coefficienti di frazione areale di fratture η .

A questo punto, posto che il rischio più immediato e gravoso è certamente rappresentato da quello sanitario, ma la risoluzione di tale rischio indirettamente potrebbe porre rimedio anche alla condizione di rischio ambientale, le successive elaborazioni condotte da ARPAE ST hanno portato a definire il livello di impermeabilità che deve avere la pavimentazione per rendere accettabile quest'ultimo: **la frazione areale di fratture η deve essere non superiore a 0,01;**

fatte proprie tutte le valutazioni e considerazioni espresse dagli Enti e condivise dalla Conferenza di Servizi, puntualmente riportate nel relativo Verbale, firmato in pari data all'unanimità, e trasmesso agli Enti e alla ditta con protocollo n. 62635 del 18/04/2019;

preso atto che la Conferenza ha approvato l'Analisi di Rischio, con una serie di precise indicazioni;

ritenuto di recepire ed esplicitare tutte le indicazioni della Conferenza nella parte dispositiva del presente Atto Dirigenziale, in forma di precisazioni e prescrizioni;

considerato che, rispetto al procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la ditta la cui attività industriale non è dismessa, a fronte di Analisi di Rischio che restituisce un rischio non accettabile, è tenuta a eseguire la bonifica del sito, ma qualora l'intervento sia incompatibile con le attività produttive svolte nel sito, può procedere con attività di Messa in Sicurezza Operativa;

ritenuto che la misura di prevenzione costituita dalla già presente pavimentazione, in cemento su quasi tutta l'area cortiliva e in asfalto all'ingresso dello stabilimento, possa essere considerata Attività di Messa in Sicurezza Operativa, sufficiente al fine di mantenere nel tempo le condizioni di accettabilità del rischio, ad eccezione di una piccola area verde nella zona nord-Est, in cui sembra che le zone SS2 e SP4 si

sovrappongono parzialmente;

richiamata la Lettera della Direzione Regionale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della RER (Pr. N .AMB:DAM 06/83333 del 29/09/2006) che recita: “..... *all'atto dell'approvazione da parte della Conferenza di Servizi dell'Analisi di Rischio, gli usi del suolo e le condizioni al contorno, che permettono l'accettabilità del rischio connesso al sito, devono diventare vincoli che, sia il Comune che la Provincia, devono registrare nelle proprie documentazioni di competenza nell'ambito della pianificazione territoriale.*”;

dato atto che la ditta non è tenuta al pagamento della somma prevista dal “Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna” approvato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016 per l'approvazione dell'Analisi di Rischio in quanto l'elaborato oggetto di valutazione è stato presentato in data antecedente al 1/01/2016;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L);
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L) e visibile sul sito web dell' Agenzia www.arpae.it;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di ratificare l'approvazione dell'Analisi di Rischio da parte della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17/04/2019 e le cui valutazioni e decisioni sono brevemente riportate in premessa e puntualmente riportate nel relativo Verbale, firmato al termine della seduta, in pari data, e successivamente assunto agli atti di questa Agenzia e trasmesso agli Enti e alla ditta con protocollo 62635 del 18/04/2019;

2. di disporre le seguenti prescrizioni:

2.a) stante la funzione di presidio ambientale che viene ad acquisire la pavimentazione in cemento e asfalto dell'intera area cortiliva del sito aziendale, la ditta è tenuta a monitorare periodicamente e mantenere in ottime condizioni le pavimentazioni al fine di garantire l'impermeabilizzazione del suolo, con frazione di fratture areali non superiore a 0,01; essa non potrà essere sostituita da altra tipologia di pavimentazione che dia minori garanzie di impermeabilità;

2.b) la ditta deve ampliare la pavimentazione nell'area Nord Est dello stabilimento fino a ricoprire le aree identificate negli elaborati come SS2 e SP4;

2.c) la ditta deve mantenere un monitoraggio della falda mediante campionamento e analisi dai piezometri P1(monte) e P2(valle) già in essere, con frequenza annuale;

2.d) la ditta deve trasmettere agli Enti ARPAE, AUSL e Comune di Sassuolo:

- entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, elaborazione grafica che evidenzia la sovrapposizione fra le aree sorgenti e la pavimentazione ad oggi esistente, e idonea documentazione a verifica dell'avvenuta estensione della pavimentazione, consistente almeno in una relazione di fine lavori e relativa documentazione fotografica;

- entro il 31 dicembre di ogni anno, i risultati dell'ispezione periodica dello stato di conservazione della pavimentazione e i risultati analitici dei monitoraggi della falda;

3. di stabilire che tali misure costituiscono attività di Messa in Sicurezza Operativa e relativi sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 240 e dell'allegato 3 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ;

4. di stabilire che la ditta integri la documentazione con gli esiti dei monitoraggi dell'anno 2016, non pervenuti formalmente a questa Agenzia;

5. di stabilire che, come di prassi, il personale Arpae dovrà essere informato delle date di esecuzione dei campionamenti per i monitoraggi delle acque sotterranee, e di qualunque altro eventuale approfondimento di indagine si rendesse necessario, con almeno sette giorni lavorativi di anticipo, al fine di consentire la presenza in campo degli operatori;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Sassuolo - Servizio Ambiente e Servizio Pianificazione Urbanistica, per gli adempimenti di competenza;

7. di trasmettere ad AUSL di Modena - Servizio Igiene Pubblica il presente Atto per gli adempimenti di propria competenza, con particolare riferimento alla valutazione del rischio espositivo, per il lavoratore e per i residenti nell'intorno, connesso al cantiere per attività di manutenzione, e/o per la realizzazione di interventi diversi sul sito;

8. di trasmettere ad ARPAE SSTIT Sezione Provinciale di Modena il presente Atto per gli adempimenti di propria competenza;

9. di informare che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati - ARPAE Sezione S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n° 474/C, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;

10. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;

il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE – Modena

dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.